

fondatamente determinata nel 70% e quindi in euro 101.955 (euro 145.650 x 70%), corrispondenti a lire 197.412.408.

5. - Conclusioni. Regolamento delle spese di causa.

In conclusione, la "Bottero s.p.a." deve essere, pertanto, condannata al pagamento in favore del sig. Giraudo Vittore, a titolo di "equo premio" ex art. 23, comma 2, del R.D. 29.6.1939 n. 1127, della somma capitale di euro 101.955.

Detto importo va maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla domanda (ossia dal 14.1.1999, data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio) al saldo effettivo.

Quanto sopra in applicazione dell'art. 429, comma 3, c.p.c., atteso che la domanda del lavoratore dipendente diretta a conseguire un equo compenso per invenzione industriale, secondo la previsione dell'art. 23, comma 2, del R.D. 1127/39, si ricollega ad un'attività che, pur non formando oggetto immediato e diretto del rapporto di lavoro, si pone in relazione causale imprescindibile e necessaria con il rapporto stesso, del quale configura una vicenda esecutiva (Cass. civ., sez. I, 23.4.1979 n. 2276).

Va ricordato inoltre che l'art. 22, comma 36, della l. 23.12.1994 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il quale esclude il cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti di lavoro, pensionistici e assistenziali maturati dopo il 31.12.1994, è stato dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 36 della Carta Fondamentale, nella parte in cui estende tale regime ai dipendenti privati (Corte Cost., sent. 2.11.2000 n. 459).